

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Prot. n. 2700 del 30/04/2020 Ordinanza N. 37

Oggetto: Rimozione o messa in sicurezza di copertura in eternit.

IL SINDACO

Premesso che:

- Con ordinanza n. 33 del 29/07/2019 si ordinava a tutti i proprietari e/o amministratori di immobili posti nel Comune di Marano Principato, aventi coperture esterne in cemento amianto che non hanno eseguito interventi di bonifica negli ultimi 5 anni, di provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, di compilare una scheda di autonotifica ai fini del censimento delle coperture esterne contenenti amianto nonché presentare una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, ai sensi del D.M. del 06/09/1994, compilata da un professionista abilitato;
- Con ordinanza n. 1 del 20/01/2020 si disponeva una proroga dei termini di presentazione della valutazione del rischio sopra detto e che nella stessa ordinanza si avvertiva che la mancata presentazione della valutazione del rischio i termini stabiliti sarebbe stata intesa come mancanza di manutenzione dell'immobile di proprietà rispetto alla quale sarebbe seguita altra ordinanza ad personam;

Considerato che nonostante la proroga concessa le sigg.re
, comproprietarie di un immobile con presenza di amianto identificato in
catasto al foglio n. 1 p.lla 99 presente sul territorio di Marano Principato in via Cozzolungo,
come da scheda di autonotifica presentata il 11/10/2019 prot. n. 7114, dal Geom.
in qualità di procuratore, non hanno presentato alcuna valutazione del rischio;
Che in data 27.04.2020 prot.n. 2639 è pervenuta a questo ente comunicazione del Geom.
nella quale lo stesso dichiara di aver rinunciato allo status di procuratore della sig.ra
dal 29.01.2020 e che alla data odierna non è stato possibile reperire il
nominativo di altro referente;

Che è necessario eliminare eventuali pericoli per la salute pubblica;

Visto il D. Lgs.152/2006 "norme in materia ambientale" e le s.m.i.;

Visto i D. Lgs. Del 24/06/2003 n. 209;

Vista la legge regionale n. 14 del 27/04/2011;

Visto l'art.34 del D. Lgs.277 del 15/08/1991 relativo all'attuazione delle direttive N.80/1107/CEE, n. 82/605/CEE,n.86/188/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dellart.7 della legge 30/07/1990 n.212;

Visto: Il comma 7 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., che prevede che, qualora l'ordinanza adottata ai sensi del quarto comma dello stesso articolo sia diretta a destinatari determinati e questi non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco possa provvedere



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

d'ufficio e a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui gli stessi siano incorsi;

Alle sigg.re , sopra generalizzate, in qualità di proprietarie dell'immobile ubicato in questo Comune al foglio n. 1 p.lla 99 di provvedere, in via cautelativa, entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla notifica della presente ordinanza, alla bonifica del materiale in eternit presente nella struttura di che trattasi al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica.

Gli interventi da attuare per la bonifica in base alla normativa vigente sono:

- **Rimozione**: eliminazione e conseguente smaltimento del materiale, previa presentazione da parte di ditta specializzata incaricata dei lavori del piano dei lavori dell'art.34 del D. Lgs.277/1991;
- Sovra copertura: confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in cemento amianto quanto la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo;
- **Incapsulamento**: trattamento delle lastre con prodotti che rivestono il materiale(ai sensi del D.M.20/08/1999);

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata alle proprietarie dell'immobile; Che copia della stessa, per opportuna conoscenza, venga inviata a:

- Prefetto di Cosenza;
- ASP U.O.Igiene Pubblica Cosenza;
- Polizia Municipale.

INFORMA

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 07/08/1990 n.241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 gg. dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg. decorrenti dalla data di notificazione.

La presente ordinanza sarà trasmessa al messo per la notifica dell'atto e all'area tecnica settore urbanistico.

IL SINDACO F.to: Dott. Luigi Pulice